

- le informazioni sugli spazi destinati ai servizi di biglietteria non automatica ed accoglienza/assistenza in tutte le stazioni che vedano due operatori ferroviari erogare i propri servizi e la previsione di relativi schemi di contratto tipo;
 - la procedura, improntata a principi di equità e non discriminazione, con la quale RFI assume il ruolo di "focal point" con riferimento agli spazi di stazione per servizi di biglietteria non automatica ed accoglienza/assistenza, rientranti nel perimetro delle stazioni di proprietà di RFI e indipendentemente dal fatto di essere gestore commerciale della stazione interessata;
 - la previsione, per i contratti di utilizzo dell'infrastruttura afferenti ai servizi passeggeri, di un indice KPI (*Key Performance Indicator*), relativo alla voce "informazioni al pubblico", non inferiore ad un livello di gradimento pari all'80% degli utenti;
 - la previsione che a fronte di segnalazioni da parte delle imprese ferroviarie concernenti possibili eventi che pregiudichino la piena funzionalità degli spazi stessi, a garantire entro 24 ore dalla segnalazione gli interventi per il ripristino dell'operatività e, se del caso, all'eventuale ricollocazione in altro locale nell'ambito della stazione interessata;
 - la previsione che, nell'ambito del rapporto contrattuale disciplinante l'allocazione degli spazi per biglietterie non automatiche e per l'accoglienza della clientela, RFI garantisce le eventuali attività di manutenzione straordinaria;
- 6) prescrizione 6.2.8: presentazione, entro il 30 aprile 2015, della simulazione relativa al modello di *performance regime* aggiornato a conclusione di un tavolo tecnico, con tutti i soggetti interessati, volto a raccogliere proposte ed osservazioni relativamente al modello proposto da RFI e pubblicato nel PIR 2015 edizione marzo 2015;
- 7) indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente l'orientamento a criteri di equità delle tariffe relative ai servizi non rientranti nel perimetro delineato dal regolamento (CE) n. 1371/2007: inserimento nel par. 6.3.2.8 del PIR - da realizzare, entro il 30 giugno 2015, con uno specifico aggiornamento del PIR 2014 e del PIR 2015 - del criterio di determinazione della tariffa basato sulla copertura dei costi di fornitura, al quale RFI si è attenuta con riguardo ai servizi in esame;

CONSIDERATO

che le note del 10 e 20 aprile 2015 di RFI non recano una proposta di impegni con riferimento alle contestazioni di cui alla Delibera n. 25/2015, concernenti la violazione delle seguenti indicazioni, contenute nella Delibera n. 76/2014:

- a) indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola le misure 11.6.1. e 11.6.2 e 11.6.3 della Delibera n. 70/2014;

- b) indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di incorporare nel testo quanto contenuto nella misura 9.6.3 della Delibera n. 70/2014;
- c) indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente la revisione, alla luce dei principi e criteri illustrati nella Delibera n. 70/14, delle tariffe riguardanti "ulteriori servizi" per persone a mobilità ridotta (PMR), offerti dal gestore delle infrastrutture alle imprese ferroviarie;

ATTESO

che la mancata presentazione di una proposta di impegni con riferimento alle contestazioni riguardanti la violazione delle indicazioni della Delibera n. 76/2014 riportate alle precedenti lettere a), b) e c) comporta la prosecuzione ordinaria del procedimento sanzionatorio in relazione alle citate contestazioni per cui entro il termine finale di 180 giorni dall'avvio del procedimento sanzionatorio, salvo il periodo di sospensione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, dalla data del 18 marzo 2015 di convocazione dell'audizione sino alla data del 26 marzo 2015 di svolgimento della stessa, e salvo ulteriori sospensioni ai sensi del predetto regolamento, verrà emesso provvedimento di archiviazione o irrogazione di sanzione pecuniaria;

RITENUTO

che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta relativa agli impegni sopra indicati con i nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) presentata da RFI con le note del 10 e 20 aprile 2015, concernenti le violazioni contestate con la Delibera n. 25/2015, appare potenzialmente idonea al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle misure che si assumono violate, , attesa anche l'opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta di impegni nella sua integralità alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell'art. 8, comma 5, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori;

RITENUTO

che sussistono pertanto i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, la proposta di RFI concernente gli impegni sopra indicati con i nn. 1), 2), 3), 4),5),6) e 7);

CONSIDERATO

che rimane comunque impregiudicata la valutazione - da effettuarsi in esito all'istruttoria di cui all'art. 8, comma 5 e seguenti, del predetto regolamento - sulla effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese alle contestazioni di cui alla delibera n. 25/2015;

PRESO ATTO


dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento;

Su proposta del Segretario Generale;

DELIBERA

1. E' dichiarata ammissibile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato con Delibera n. 15/2014, la proposta presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con le note del 10 e 20 aprile 2015, assunte agli atti dell'Autorità rispettivamente al prot. n. 1622/2015 (Allegato 1) e al prot. n. 1821/2015 (Allegato 2), con riferimento agli impegni citati in premessa con i nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la Delibera n. 25/2015;
2. E' disposta la pubblicazione delle note di cui al punto 1. sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it,
3. I terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del citato regolamento, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti e ammissibili entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata.
4. Le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al responsabile del procedimento, Dott. Roberto Gandiglio, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.
5. Le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento.
6. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 5., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. può presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta di impegni.
7. La presente Delibera è comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo segreteriaacda@pec.rfi.it ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.

Torino, 7 maggio 2015



Il Presidente
Andrea Camanzi



Official Global Rail Carrier



MILANO 2015

L. Comandatore Ufficiale

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 10/4/2015
RFL-AD-A0011 P.2015.0001100

Spett.le
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI
Ufficio Vigilanza e Sanzioni
Pec: pec@pec.autorita-trasporti.it
c.a. Responsabile del procedimento
Dott. Roberto Gandiglio

Oggetto: Comunicazione della Delibera n. 25 del 12 marzo 2015 di avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori relativi all'inottemperanza alle indicazioni e prescrizioni di cui alla Delibera n. 76/2014 del 27 novembre 2014, relative al Prospetto Informativo della Rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A. .
Rif. nota ART prot. 2015/1042 trasmessa via pec in data 12/03/2015

Questa Società rappresenta quanto segue con riferimento a ciascuna delle violazioni contestate da codesta Autorità nella Delibera in oggetto.

Prescrizione 3.2.6, relativa all'inserimento del riferimento all'orario di apertura e chiusura per le linee e gli impianti: le informazioni richieste non sono presenti negli allegati al PIR 2015 e non risultano ancora implementate in PIR-Web

Le informazioni concernenti l'orario di apertura e chiusura per le linee e gli impianti sono contenute nel PIR edizione marzo 2015, in particolare:

- per quanto attiene le linee, nell'allegato 1 bis;
- per quanto concerne gli impianti, nell'allegato 7 e nel PIR Web.

Ciò posto, al fine di ottimizzare ulteriormente l'immediata fruibilità dei dati, RFI si impegna ad ultimare il processo di migrazione di tutte le informazioni di cui sopra all'interno della piattaforma informatica PIR Web entro il 30 giugno p.v.

Prescrizione 3.2.8, relativa all'inserimento dell'informazione sulla classificazione tipologica delle stazioni, nella sezione 3.5 del PIR e nell'allegato 2: l'allegato 2 non è più pubblicato sul sito internet di RFI e le informazioni richieste non sono riportate in PIR-Web

L'elenco delle stazioni secondo le categorie *platinum, gold, silver e bronze* è riportato nel sito web di RFI. Detta informazione è contenuta anche nel PIR mediante un rinvio al sito, di cui si dà evidenza nel capitolo 6 dedicato alla tariffe. La collocazione degli elementi

informativi di cui trattasi all'interno della richiamato capitolo del PIR trova giustificazione nel fatto che la classificazione delle stazioni secondo le categorie sopra indicate rileva con riferimento al costo del servizio di “fornitura delle informazioni complementari”.

Fermo quanto sopra, RFI si impegna entro il 30 giugno p.v. a inserire tutte le informazioni relative alla classificazione delle stazioni nella piattaforma PIR Web.

Prescrizione 3.2.11, relativa alla trasmissione all'Autorità entro il 31/12/2014 della documentazione riguardante accordi e convenzioni, presenti e futuri, sottesi all'interconnessione delle reti tra RFI ed i gestori regionali: non è pervenuta alcuna documentazione

Con riferimento alla prescrizione di cui trattasi, RFI rappresenta che in data 16 marzo 2015 è stata trasmessa a codesta Autorità la Convenzione in essere tra RFI e Ferrovie del Gargano per l'utilizzo della stazione di San Severo. Si precisa che la succitata Convenzione è l'unico accordo allo stato vigente rispondente alla normativa di settore. Si evidenzia che l'utilizzo delle altre stazioni di collegamento reti erano disciplinate da Convenzioni risultanti non più in linea con la normativa di settore a seguito dell'entrata in vigore delle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione del settore ferroviario e della conseguente legislazione di recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale (da ultimo D.lgs 188/03). La sottoscrizione della Convenzione con le Ferrovie del Gargano è conseguente all'attivazione della nuova linea Apricena città – S. Severo, precedentemente non in esercizio e, quindi, non disciplinata da precedenti Convenzioni. Ciò premesso, RFI si impegna entro il 15 maggio p.v. ad avviare un confronto con i diversi soggetti interessati al fine di pervenire alla definitiva condivisione di un testo di Convenzione tipo.

Prescrizione 5.2.7, relativa all'obbligo per il gestore dell'infrastruttura di fornire informazioni tramite tabelloni arrivi e partenze, in luoghi prossimi alle biglietterie, nonché quadri orario: tale obbligo d'informazione non risulta inserito nel PIR

Fermo quanto argomentato nella memoria di RFI relativa al procedimento di cui alla Delibera n. 24/2015 ed inerente la misura 10.6.3, si rappresenta come nel PIR, al paragrafo 5.2.5 nella sezione “ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità” (nel PIR edizione marzo 2015 cfr. par. 5.2.5.6) si prevede l'obbligo del GI di fornire l'informazione al pubblico attraverso quadri orari e/o tabelloni arrivi e partenze, i cui i oneri sono ricompresi nel c.d. “pacchetto minimo di accesso” secondo quanto previsto dal DM 43T/2000.

RFI si impegna ad integrare il testo del PIR dando evidenza al suo interno della circostanza che quadri orario devono essere ubicati in prossimità dei locali biglietteria.

Indicazione relativa alla sottosezione 5.2.6 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola i principi ed i criteri adottati dall'Autorità con le misure 10.6.1. e 10.6.3 della Delibera n.70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione

Con riferimento alla prescrizione in questione, in considerazione della coincidenza della tematica trattata, si rinvia a quanto argomentato ed oggetto di impegni in merito alle misure 10.6.1 e 10.6.3 nella memoria prodotta da RFI nell'ambito del procedimento di cui alla Delibera n. 24/2015.

Indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola le misure 11.6.1. e 11.6.2 e 11.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione

Con riferimento all'indicazione in oggetto, si rappresenta che RFI ha riportato al paragrafo 6.3.2 (sottosezione manovra) del PIR edizione dicembre 2014 il contenuto delle misure 11.6.1 (predisposizione di un contratto tipo GU-IF), 11.6.2 (obbligo di avviare gare per l'assegnazione del ruolo di GU entro giugno 2015) e 11.6.3 (predisposizione di un contratto tipo di assegnazione delle locomotive di manovra di RFI) della Delibera n. 70/2014.

Per completezza si rappresenta che nel PIR edizione marzo 2015 RFI, così come prescritto dalle misure 5.2.4-5.2.6, ha ivi riportato gli schemi di contratto tipo relativi ai servizi di manovra resi dal Gestore Unico e all'assegnazione dei mezzi di manovra di proprietà di RFI, nonché le indicazioni inerenti lo svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi di manovra negli impianti con Gestore Unico.

In relazione a quanto sopra, RFI ritiene di aver adempiuto a quanto prescritto da codesta Autorità.

Indicazione relativa alla sottosezione 5.2.7 del PIR, che prevede la necessità di incorporare nel testo quanto contenuto nella misura 9.6.3 della Delibera n. 70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione

La misura 9.6.3 prescriveva che il Gestore dovesse inserire nel PIR le seguenti informazioni:

- a) attuale distribuzione sul territorio delle stazioni aperte al pubblico prive di servizi di assistenza alle PRM, con precisa identificazione delle caratteristiche di accessibilità;

- b) programma di investimenti nei prossimi 5 anni per l'adeguamento della stazioni a STI-PMR-2014 delle stazioni aperte al pubblico lungo l'infrastruttura ferroviaria di competenza di questa Gestore.

Riguardo la lett. a) si rappresenta che le informazioni di cui trattasi sono rinvenibili nella piattaforma informatica PIR Web.

Per quanto attiene alle informazioni di cui alla lett. b), le stesse sono state inserite in uno specifico allegato (13 bis) pubblicato con il PIR edizione marzo 2015.

Infine, per migliorare la tracciabilità delle informazioni fornite da questo Gestore agli operatori del settore ferroviario, si evidenzia come il richiamo al PIR Web e all'allegato 13 bis del PIR, è stato riportato nel PIR edizione marzo 2015 al par. 5.2.7.8 "Assistenza a Persone a Ridotta Mobilità (PRM) di cui al Regolamento (CE) n.1371/2007"

In relazione a quanto sopra, RFI ritiene di aver adempiuto a quanto prescritto da codesta Autorità.

Prescrizione 6.2.8 relativa alla comunicazione all'Autorità della simulazione di calcolo che evidenzia l'impatto sulle imprese ferroviarie del nuovo sistema di performance regime: la prescrizione non risulta attuata

RFI in occasione dell'audizione del 26 marzo u.s. ha consegnato *brevi manu* una simulazione del modello proposto da RFI e pubblicato nel PIR edizione marzo 2015.

Come preannunciato a codesta Autorità durante l'audizione del 4 marzo u.s., RFI, in aderenza con la richiesta in tal senso avanzata da tutti le imprese in sede di consultazione della bozza di PIR pubblicata il 2 febbraio 2015, ha aperto un tavolo tecnico di confronto con tutti i soggetti interessati volto a raccogliere proposte ed osservazioni al modello proposto.

RFI si impegna a presentare a codesta Autorità la simulazione relativa al modello aggiornato di Performance Regime a conclusione del tavolo sopra indicato entro il 30 aprile.

Indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente la revisione, alla luce dei principi e criteri illustrati nella Delibera n. 70/14, delle tariffe riguardanti "ulteriori servizi" per persone a mobilità ridotta (PMR), offerti dal gestore delle infrastrutture alle imprese ferroviarie: non risulta che le tariffe siano state riviste

Indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente l'orientamento a criteri di qualità delle tariffe relative ai servizi non rientranti nel perimetro delineato dal regolamento (CE) n. 1371/2007: non risultano indicati i criteri per la determinazione delle tariffe in parola

La tabella 10 “Assistenza a Persone con disabilità e a Ridotta Mobilità – prestazioni occasionali ed eccezionali” del par. 6.3.2.8 del PIR edizione marzo 2015 è stata rivista con specifico riferimento alla parte concernente il servizio di assistenza PRM propriamente inteso (alla voce “servizi ad hoc”).


In merito alle altre voci riportate nella tabella 10, si rappresenta come le stesse siano state definite sulla base della mera copertura del costo sostenuto da RFI per l'erogazione del servizio nelle stazioni prive dell'assistenza alle PRM. Tale criterio, orientato a principi di equità, non discriminazione e trasparenza, appare rispondente a quanto in proposito stabilito dall'ART con la Delibera 76/2014.

Per quanto concerne il secondo profilo della prescrizione RFI nel fissare le tariffe in esame, si è attenuta al principio generale enunciato dalla normativa di settore ovvero al criterio di determinazione della tariffa basato sulla copertura dei costi di fornitura.

Questo Gestore si impegna, in occasione del primo aggiornamento del PIR, a riportare al paragrafo 6.3.2.8 del PIR il criterio di determinazione tariffaria così come testé esplicitato, ovvero a modificare la struttura tariffaria concernete i c.d. servizi ad hoc laddove dovessero pervenire indicazioni e chiarimenti da parte di codesta Autorità per quanto attiene la determinazione degli oneri a carico delle IF riportata in tabella 9.

Resta inteso che questa Società –nello spirito di piena collaborazione – si rende disponibile, anche nelle more del procedimento in oggetto, a recepire il contenuto di eventuali indicazioni fornite da codesta Autorità in ordine alle modalità di adempimento delle sopradescritte prescrizioni, anche a seguito di ulteriore confronto con codesta Autorità.

Distinti saluti.

Maurizio Gentile




L'Amministratore Delegato

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 20/4/2015
RFI-ADVA0011\P\2015\0001181

Spett.le
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI
Ufficio Vigilanza e Sanzioni
Pec: pec@pec.autorita-trasporti.it
c.a. *Responsabile del procedimento*
Dott. Roberto Gandiglio

Oggetto: Delibera n. 25 del 12 marzo 2015 di avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori relativi all'inottemperanza alle indicazioni e prescrizioni di cui alla Delibera n. 76/2014 del 27 novembre 2014, relative al Prospetto Informativo della Rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.

Rif. nota ART prot. 2015/1645 trasmessa via pec in data 15/4/2015

In riscontro alla Vostra nota a riferimento, questa Società -ferme le argomentazioni esposte nella nostra memoria del 10 aprile u.s.- ritiene opportuno formulare un *set* di impegni, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza di Codesta Autorità, idoneo a rimuovere alcune delle violazioni contestate nella delibera n. 25/2015 in modo così da consentire una rapida e positiva conclusione del procedimento in oggetto.

Nell'attuale contesto contraddistinto dalla piena validità ed efficacia delle Delibere nn. 70 e 76 la Scrivente precisa che la presentazione di impegni è finalizzata alla positiva chiusura del procedimento sanzionatorio avviato da Codesta Autorità e non costituisce pertanto acquiescenza al contenuto delle Delibere nn. 76/2014 e 70/2014 nelle parti in cui queste sono state censurate per mezzo di ricorso straordinario notificato il 3 marzo u.s., rispetto al quale persiste un interesse concreto e attuale al suo accoglimento.

Per agevolare la lettura complessiva degli impegni presentati dalla Scrivente, e anche ai fini della pubblicazione destinata alla consultazione dei terzi interessati, si riporta nel presente documento il testo della presunta violazione contestata da codesta Autorità con specifica indicazione della correlata misura rimediale contenente -in conformità a quanto prescritto da codesta Autorità- una descrizione dettagliata degli obblighi che RFI si

dichiara disposta ad assumere nonché una rappresentazione dei relativi tempi e costi di attuazione previsti.

VIOLAZIONE CONTESTATA

Prescrizione 3.2.6, relativa all'inserimento del riferimento all'orario di apertura e chiusura per le linee e gli impianti: le informazioni richieste non sono presenti negli allegati al PIR 2015 e non risultano ancora implementate in PIR-Web

IMPEGNO PROPOSTO DA RFI

- 1) Le informazioni concernenti l'orario di apertura e chiusura per le linee e gli impianti sono contenute nel PIR edizione marzo 2015, in particolare:
 - per quanto attiene le linee, nell'allegato 1 bis;
 - per quanto concerne gli impianti, nell'allegato 7 e nel PIR Web.Al fine di ottimizzare ulteriormente l'immediata fruibilità dei dati, RFI si impegna ad ultimare il processo di migrazione di tutte le informazioni di cui sopra all'interno della piattaforma informatica PIR Web. Al riguardo si evidenzia come il suddetto impegno non consista nella mera predisposizione di un documento redatto secondo le forme tradizionali in quanto il PIR Web è uno strumento del tutto innovativo sotto il profilo dell'accessibilità e della rinvenibilità delle informazioni, peraltro non riscontrabile in altre realtà europee e di cui RFI ha deciso di dotarsi, in maniera del tutto autonoma, esclusivamente al fine di venire in contro alle esigenze informative dei suoi clienti.
- 2) Il costo di implementazione del sistema PIR Web ammonta a € 300.000.
- 3) Il processo di trasposizione delle informazioni, all'interno della piattaforma informatica PIR Web, sarà concluso entro il 30 giugno p.v..

VIOLAZIONE CONTESTATA

Prescrizione 3.2.8, relativa all'inserimento dell'informazione sulla classificazione tipologica delle stazioni, nella sezione 3.5 del PIR e nell'allegato 2: l'allegato 2 non è più pubblicato sul sito internet di RFI e le informazioni richieste non sono riportate in PIR-Web

IMPEGNO PROPOSTO DA RFI

- 1) L'elenco delle stazioni secondo le categorie *platinum, gold, silver e bronze* è già attualmente riportato nel sito web di RFI. In ogni caso RFI si impegna a inserire tutte le informazioni relative alla classificazione delle stazioni nella innovativa piattaforma informatica PIR Web al fine di migliorare ulteriormente la fruibilità e la facilità di ricerca dei dati da parte delle IF.
- 2) Il costo di implementazione del sistema PIR Web ammonta a € 300.000.

- 3) Il processo di trasposizione delle informazioni, all'interno della piattaforma informatica PIR Web, sarà concluso entro il 30 giugno p.v..

VIOLAZIONE CONTESTATA

Prescrizione 3.2.11, relativa alla trasmissione all'Autorità entro il 31/12/2014 della documentazione riguardante accordi e convenzioni, presenti e futuri, sottesi all'interconnessione delle reti tra RFI ed i gestori regionali: non è pervenuta alcuna documentazione

IMPEGNO PROPOSTO DA RFI

- 1) Ad oggi l'unica Convenzione vigente tra la Scrivente e Gestori regionali rispondente alla normativa di settore è quella in essere tra RFI e Ferrovie del Gargano per l'utilizzo della stazione di San Severo, trasmessa a codesta Autorità lo scorso 16 marzo. L'utilizzo delle altre stazioni di collegamento reti è disciplinato da Convenzioni risultanti non più in linea con la normativa di settore a seguito dell'entrata in vigore delle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione del settore ferroviario e della conseguente legislazione di recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale (da ultimo D.lgs 188/03). La sottoscrizione della Convenzione con le Ferrovie del Gargano, si precisa, è conseguente all'attivazione della nuova linea Apricena città – S.Severo, precedentemente non in esercizio e, quindi, non disciplinata da precedenti Convenzioni. Allo scopo di colmare il sopra descritto vuoto regolamentare, RFI si impegna ad avviare un confronto con i diversi soggetti interessati al fine di pervenire alla definitiva condivisione di un testo di Convenzione tipo.
- 2) Il costo dell'attività consultiva rientra nell'ambito del costo connesso alle specifiche attività svolte da RFI.
- 3) RFI avvierà entro il prossimo 20 maggio la procedura di consultazione.

VIOLAZIONE CONTESTATA

Prescrizione 5.2.7, relativa all'obbligo per il gestore dell'infrastruttura di fornire informazioni tramite tabelloni arrivi e partenze, in luoghi prossimi alle biglietterie, nonché quadri orario: tale obbligo d'informazione non risulta inserito nel PIR

IMPEGNO PROPOSTO DA RFI

- 1) Pur in assenza di un'esplicita indicazione nel quadro regolatorio di riferimento circa l'esatta collocazione dei quadri orario, di fatto, RFI ha sempre garantito il posizionamento delle bacheche in luoghi di massima visibilità per l'utenza nonché in prossimità delle biglietterie. Fermo quanto esposto, RFI -al fine di soddisfare anche sotto il profilo formale le esigenze manifestate da codesta Autorità- si impegna ad

integrare il testo del PIR dando evidenza al suo interno della circostanza che quadri orario devono essere ubicati in prossimità dei locali biglietteria.

- 2) Il costo dell'attività di implementazione del PIR rientra nell'ambito dei costi connessi alle specifiche attività svolte da RFI.
- 3) L'integrazione sopra descritta sarà effettuata con uno specifico aggiornamento del PIR 2014, quindi con riferimento già all'attuale orario di servizio, e del PIR 2015 da realizzare entrambi entro il 30 giugno p.v..

VIOLAZIONE CONTESTATA

Indicazione relativa alla sottosezione 5.2.6 del PIR, che prevede la necessità di introdurre nella sottosezione in parola i principi ed i criteri adottati dall'Autorità con le misure 10.6.1. e 10.6.3 della Delibera n.70/2014: non risulta data attuazione a tale indicazione

IMPEGNO PROPOSTO DA RFI

1. Con riferimento alla prescrizione in questione, in considerazione degli impegni proposti relativamente alle misure 10.6.1 e 10.6.3 descritti nel formulario prodotto da RFI nell'ambito del procedimento di cui alla Delibera n. 24/2015, ribadisce l'impegno ad inserire nel PIR:
 - le informazioni sugli spazi destinati ai servizi di biglietteria non automatica ed accoglienza/assistenza in tutte le stazioni che vedano due operatori ferroviari erogare i propri servizi e la previsione di relativi schemi di contratto tipo;
 - la procedura, improntata a principi di equità e non discriminazione, con la quale RFI assume il ruolo di *focal point* con riferimento agli spazi di stazione per servizi di biglietteria non automatica ed accoglienza/assistenza, rientranti nel perimetro delle stazioni di proprietà di RFI e indipendentemente dal fatto di essere gestore commerciale della stazione interessata;
 - la previsioni di KPI, per i contratti di utilizzo dell'infrastruttura afferenti i servizi passeggeri, relativo alla voce informazioni al pubblico non inferiore ad un livello di gradimento pari all'80% degli utenti;
 - la previsione che a fronte di segnalazioni da parte delle IF concernenti possibili eventi che pregiudichino la piena funzionalità degli spazi stessi, a garantire entro 24 ore dalla segnalazione gli interventi per il ripristino dell'operatività e, se del caso, all'eventuale ricollocazione in altro locale nell'ambito della stazione interessata;
 - la previsione che, nell'ambito del rapporto contrattuale disciplinante l'allocazione degli spazi per biglietterie non automatiche e per l'accoglienza

della clientela, RFI si impegna a garantire le eventuali attività di manutenzione straordinaria.

2. Il costo dell'attività di implementazione del PIR rientra nell'ambito dei costi connessi alle specifiche attività svolte da RFI.
3. Gli inserimenti di cui al presente punto saranno oggetto di uno specifico aggiornamento del PIR 2014, quindi con riferimento già all'attuale orario di servizio, e PIR 2015 da realizzare entrambi entro il 30 giugno p.v.


VIOLAZIONE CONTESTATA

Indicazione relativa al capitolo 6 del PIR, concernente l'orientamento a criteri di qualità delle tariffe relative ai servizi non rientranti nel perimetro delineato dal regolamento (CE) n. 1371/2007: non risultano indicati i criteri per la determinazione delle tariffe in parola

IMPEGNO PROPOSTO DA RFI

- 1) RFI, nel fissare le tariffe riguardanti "ulteriori servizi" per PRM, si è attenuta al principio generale enunciato dalla normativa di settore ovvero al criterio di determinazione della tariffa basata sulla copertura dei costi di fornitura. In ogni caso, questo Gestore si impegna a riportare al paragrafo 6.3.2.8 del PIR il criterio di determinazione tariffaria così come testé esplicitato.
- 2) Il costo dell'attività di implementazione del PIR rientra nell'ambito dei costi connessi alle specifiche attività svolte da RFI.
- 3) L'integrazione sopra descritta sarà effettuata con uno specifico aggiornamento del PIR 2014, quindi con riferimento già all'attuale orario di servizio, e del PIR 2015 da realizzare entrambi entro il 30 giugno p.v..

Distinti saluti.

Maurizio Gentile


Delibera n. 39/2015

Proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali dell'Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna per il periodo tariffario 2016-2019: avvio del procedimento di verifica della conformità ai Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvati con Delibera n. 64/2014

L'Autorità, nella sua riunione del 13 maggio 2015

- VISTA** la Direttiva 2009/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti Aeroportuali;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito: Autorità) come successivamente integrato e modificato;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali è stata recepita la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cd. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n.164, ed in particolare l'articolo 1, commi 11 *bis*, 11 *ter* e 11 *quater*;
- VISTA** la Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 "*Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*";
- VISTI** in particolare i capitoli 3, 4, 5, 6 del Modello 1 approvato con la Delibera citata e relativi rispettivamente a:
- Procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
 - informativa da parte del gestore e dei vettori;
 - esito della consultazione;
 - procedura di ricorso in caso di mancato accordo ed attività di vigilanza dell'Autorità;
- VISTA** la lettera dell'8 maggio 2015, assunta agli atti al prot. 2140/2015, con cui la Società Aeroporto di Bologna S.p.A. (di seguito: SAB), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto civile "Guglielmo Marconi" di Bologna, ha notificato all'Autorità l'avvio in data 15 maggio 2015 della Procedura di Consultazione degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei Diritti aeroportuali da applicarsi nel Periodo tariffario 2016/2019, adottando il predetto Modello 1 approvato con Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 (di seguito: "Modello");
- VISTA** la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che SAB ha trasmesso all'Autorità e presentato alla propria Utenza aeroportuale ai fini della Consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;


VISTA la proposta del Segretario Generale, sulla base degli atti del procedimento;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Autorità

DELIBERA

1. E' avviato il procedimento di verifica della conformità ai Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali, approvati con Delibera n. 64/2014, per l'Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna, sulla base della proposta di revisione dei Diritti per il periodo 2016/2019 presentata dal Gestore aeroportuale "Società Aeroporto di Bologna S.p.A." (SAB), con avvio della procedura di consultazione fra il Gestore stesso e gli Utenti aeroportuali prevista da parte del Gestore in data 15 maggio 2015.
2. E' nominato Responsabile del procedimento l'Ing. Roberto Piazza.
3. E' possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio accesso alle infrastrutture dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in Via Nizza 230, 10126 Torino, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono: 011 19212 500.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato, fatti salvi gli esiti della consultazione fra Gestore aeroportuale ed Utenti dell'aeroporto, in 120 giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera.
5. Della data di avvio della consultazione fra Gestore Aeroportuale ed Utenti dell'Aeroporto è data immediata comunicazione sul portale web dell'Autorità.

Torino 13 maggio 2015



Il Presidente
Andrea Camanzi

Delibera n. 40/2015

Proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali dell'Aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia per il periodo tariffario 2015-2018: avvio del procedimento di verifica della conformità ai Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvati con Delibera n. 64/2014

L'Autorità, nella sua riunione del 21 maggio 2015

- VISTA** la Direttiva 2009/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti Aeroportuali;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito: Autorità) come successivamente integrato e modificato;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali è stata recepita la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (cd. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n.164, ed in particolare l'articolo 1, commi 11 *bis*, 11 *ter* e 11 *quater*;
- VISTA** la Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 "*Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*";
- VISTI** in particolare i capitoli 3, 4, 5, 6 del Modello 3 approvato con la Delibera citata e relativi rispettivamente a:
- Procedura di consultazione sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali;
 - informativa da parte del gestore e dei vettori;
 - esito della consultazione;
 - procedura di ricorso in caso di mancato accordo ed attività di vigilanza dell'Autorità;
- VISTA** la lettera del 14 maggio 2015, assunta agli atti al prot.n. 2264 del 15 maggio 2015, con cui la Geasar S.p.A. (di seguito: GEASAR), affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto civile "Costa Smeralda" di Olbia, ha notificato all'Autorità l'avvio in data 21 maggio 2015 della Procedura di Consultazione degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei Diritti aeroportuali da applicarsi nel Periodo tariffario 2015/2018, adottando il predetto Modello 3 approvato con Delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014 (di seguito: "Modello");
- VISTA** la documentazione, in lingua italiana ed inglese, che GEASAR ha trasmesso all'Autorità e presentato alla propria Utenza aeroportuale ai fini della Consultazione, in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la proposta del Segretario Generale, sulla base degli atti del procedimento;

